

STATUTO

LE NOVE TORRI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARIATI CS VIA FAUSTO GULLO
SNC

Numero REA: CS - 193519

Codice fiscale: 02838720783

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.6278 di Raccolta =====
===== STATUTO della Società =====
==== "LE NOVE TORRI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ====
===== TITOLO I =====
===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====
ART. 1 Denominazione =====
E' costituita la società cooperativa denominata: =====
"LE NOVE TORRI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" =====
ART. 2 Sede =====
La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cariatì all'indirizzo risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. =====
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. =====
ART. 3 Durata =====
La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2057 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci. =====
===== TITOLO II =====
===== MODELLO SOCIETARIO =====
===== SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA =====
ART. 4 Modello societario =====
La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. =====
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. =====
ART. 5 La cooperativa è di tipo integrato A e B =====
- Tipologia "A": =====
In riferimento all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 Novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art 1, lettera a) della legge n° 381/91. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa può svolgere la propria attività con terzi non soci. =====
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-

tare il principio della parità di un trattamento tra i soci
cooperatori. =====

- Tipologia "B": =====

In riferimento all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8
Novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale senza finalità
speculative e di lucro, intendendo far partecipare i soci ai
benefici della mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni e-
conomiche e finanziarie previste dalle leggi regionali nazio-
nali e comunitarie, si propone di creare le condizioni più
favorevoli per una razionale ed economica gestione delle sue
attività e per promuovere e favorire lo stabile e proficuo
inserimento dei soci nel mondo del lavoro al fine di contri-
buire al loro miglioramento morale e/o materiale, comprese le
loro famiglie, attraverso lo svolgimento di attività lavora-
tive nel settore dei servizi e della produzione, nelle quali
realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente
svantaggiate. La cooperativa ha lo scopo, altresì, di fornire
ai giovani che vivono il disagio della disoccupazione, una
serie di servizi finalizzati ad un loro inserimento nel mer-
cato del lavoro, e la promozione e la gestione di iniziative
imprenditoriali finalizzate alla stabilizzazione di lavorato-
ri L.S.U. e L.P.U.. A tal fine, la cooperativa sociale si
prefigge di : =====

- Procurare ai soci condizioni più favorevoli di quelle of-
ferte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occu-
pazione, con l'inserimento lavorativo, in particolare, di
persone svantaggiate; =====

- Incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'i-
deale cooperativo; =====

- Concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in
collegamento con gli Enti locali; =====

- Rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile,
femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di fa-
sce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione
delle Leggi Regionali, Nazionali ed Europee, attraverso
l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti
per le suddette leggi. =====

La cooperativa sociale intende porsi come Ente di Orientamen-
to e Formazione, aderendo all'Associazione di Enti pubblici e
privati al fine di operare nel campo dell'orientamento pro-
fessionale, della formazione al lavoro e della formazione
continua, della qualificazione e riqualificazione professio-
nale, della motivazione all'apprendimento e verso i percorsi
di crescita. =====

ART. 6 Oggetto =====

Oggetto della tipologia "A": =====

La cooperativa sociale si propone di gestire servizi sociali
orientati in via prioritaria ma non esclusiva all'accoglienza
e socializzazione dei minori; ai bisogni delle persone anzia-
ne; all'accoglienza e sostegno dei portatori di handicap fi-

sici e mentali; all'accoglienza e integrazione degli immigrati; alla promozione di iniziative culturali e di sostegno al turismo. =====

In relazione a ciò, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per terzi: =====

1. Attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli orari pre/intra/postscolastici ; =====
2. Centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per minori disagiati, per anziani, portatori di handicap, immigrati e donne in difficoltà; =====
3. Promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrattamento con particolare riguardo ai minori e alle donne; ==
4. Centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori, anziani, portatori di handicap, con carattere animativo finalizzato al miglioramento della qualità della vita promuovendo iniziative per il tempo libero, organizzando itinerari artistici, naturalistici ed ambientalistici guidati; =====
5. Strutture di accoglienza per anziani autosufficienti nonché attività e servizi di assistenza domiciliari; =====
6. Servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a persone bisognose; =====
7. Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per l'informazione, la consulenza e il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, con particolare riguardo, alle persone svantaggiate e relative famiglie; =====
8. Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare; =====
9. Asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo scuola; =====
10. Attività didattiche e formative per le persone detenute o internate negli istituti penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e facilitare i percorsi di integrazione sociale; =====
11. Consulenze interprofessionali in ambiti sociali, psicologici, giuridici, medico legali, per singoli individui, enti privati, enti pubblici, tribunali e per comunità terapeutiche, case famiglia, centri di socializzazione; =====
12. Servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;==
13. Consulenze di supporto per attività legali relativi a minori, adozioni, affidi, stato di abbandono, divorzio, separazioni, allontanamento dalla famiglia; =====
14. Progettazione relativa alla promozione umana e all'integrazione sociale; =====
15. Servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale; =====
16. Attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento e organizzazione di seminari di studi, convegni, sta-

ges, mostre, fiere, e progetti culturali in genere; =====

17. Attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative alle problematiche sociali quali bullismo, abusi, maltrattamenti, educazione sessuale, abuso di sostanze, dispersione scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione degli immigrati nell'ambito sociale, microcriminalità e devianze; =====

18. Favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino principalmente i minori, i minori migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali; =====

19. Promuovere la cultura informatica e telematica attraverso la creazione e la diffusione di prodotti informatici e multimediali, favorendo l'uso delle nuove tecnologie; =====

20. Promuovere corsi di formazione relativi alla promozione e prevenzione delle problematiche sociali presenti nello specifico territorio, per il personale educativo in ambito scolastico e convittuale; =====

21. Favorire e agevolare studi ed interventi mirati alla soluzione di nuove problematiche connesse alla dipendenza da tabagismo e da videogiochi; =====

22. Sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio; ==

23. Svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità anche presso le famiglie nonché presso strutture aventi scopi sociali e messe a disposizione da enti pubblici o privati; =====

24. Promuovere corsi di lingue straniere, musica, teatro e pittura; =====

25. Partecipare e sostenere attività di Protezione Civile;

26. Promuovere, sostenere e gestire un Centro Adozioni; ==

27. Promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione delle leggi regionali, nazionali ed europee, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi; =====

28. Programmare e gestire progetti di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e traffico; =====

29. Sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'auto-gestione e l'ideale cooperativo; =====

30. Promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni, centri sociali e di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo di Istituto per persone di qualsiasi età in condizione di disagio.

- Oggetto Sociale della Tipologia "B": =====

In riferimento all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 Novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale senza finalità

speculative e di lucro, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi regionali nazionali e comunitarie, si propone di creare le condizioni più favorevoli per una razionale ed economica gestione delle sue attività e per promuovere e favorire lo stabile e proficuo inserimento dei soci nel mondo del lavoro al fine di contribuire al loro miglioramento morale e/o materiale, comprese le loro famiglie, attraverso lo svolgimento di attività lavorative nel settore dei servizi e della produzione, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha lo scopo, altresì, di fornire ai giovani che vivono il disagio della disoccupazione, una serie di servizi finalizzati ad un loro inserimento nel mercato del lavoro, e la promozione e la gestione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla stabilizzazione di lavoratori L.S.U. e L.P.U.. A tal fine, la cooperativa sociale si prefigge di :

- Procurare ai soci condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;
- Incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- Concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti locali;
- Rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione delle Leggi Regionali, Nazionali ed Europee, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti per le suddette leggi.

La cooperativa sociale intende porsi come Ente di Orientamento e Formazione, aderendo all'Associazione di Enti pubblici e privati al fine di operare nel campo dell'orientamento professionale, della formazione al lavoro e della formazione continua, della qualificazione e riqualificazione professionale, della motivazione all'apprendimento e verso i percorsi di crescita.

Per tali fini la cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di proprietà, attività e servizi pubblici, in particolare di parcheggi, anche attraverso imprese partecipate;
- la gestione di servizi di trasporto di persone o cose su strada;
- la gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento di alunni con scuolabus o autobus;
- svolgere attività editoriali, tipografiche, litografiche e di copisteria;

- organizzare e gestire attività di lavori edili e stradali, in particolare potrà svolgere: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di edifici civili e industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e piste aeroportuali, e relative opere complementari, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti per la produzione di energia elettrica, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti per centrali di produzione energia elettrica, linee telefoniche ed impianti di telefonia; =====
la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, impianti elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici e antintrusione; =====
- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; =====
- la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture di opere generali di natura edile, di natura tecnica;
- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, segnaletica stradale non luminosa, barriere e protezioni stradali, strutture prefabbricate in cemento armato; =====
- il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; =====
- l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; =====
- la raccolta e la differenziazione dei rifiuti; =====
- la costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; =====
- la pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; =====
- la gestione di canili con servizi di accoglienza dei cani abbandonati e del loro relativo sostentamento nonché l'offerta dei seguenti servizi: =====
- reperibilità nelle 24 ore per il recupero ed il soccorso di animali feriti o in precarie condizioni di benessere e pericolosi per la pubblica incolumità; =====
- la rimozione di eventuali carcasse di animali e successivo incenerimento; =====
- il censimento e la prevenzione del randagismo; =====
- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di opere strutturali speciali; =====
- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione, la ri-

strutturazione e la gestione di impianti di potabilizzazione e depurazione; =====

- organizzare e gestire attività di progettazione, consulenza, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato;

- organizzare e gestire attività di pulizia e manutenzione delle strade, di promozione e tutela ambientale, di protezione civile; sfalcio erba e manutenzione terreni erbosi pubblici e privati; =====

- esercitare attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione; =====

- organizzare e gestire servizi di pronto intervento per la persona, la famiglia, la casa, il condominio, le aziende pubbliche e private; =====

- organizzare e gestire in proprio o per conto terzi strutture alberghiere, villaggi turistici, case di spiritualità, foresterie e strutture ricettive in genere; bar e ristoranti

- organizzare e gestire palestre sportive, centri fitness ed impianti sportivi in genere; =====

- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni espositive, fieristiche e congressuali, rivolte al sostegno delle attività produttive, culturali e dell'economia sociale; =====

- promuovere, organizzare e gestire agenzie per le informazioni ai giovani disoccupati, inerenti alle opportunità di lavoro nel settore pubblico e privato, le opportunità di formazione e lavoro, il sistema delle professioni autonome e le loro norme, i canali di accesso e reperimento di risorse per l'avvio di lavoro autonomo singolo e associato, i servizi e la legislazione sul lavoro, il quadro delle occasioni formative; =====

- svolgere attività di formazione e di orientamento scolastico e professionale; =====

- organizzare e gestire in forme collaborative o convenzionate con enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento, stage aziendali; =====

- svolgere attività di tutela del lavoro, ponendo attenzione alle condizioni di marginalità e di sfruttamento e anche ad alcune novità esistenti nel rapporto giovani-mercato del lavoro-sistema produttivo che l'attuale fase economica e sociale ci offre; =====

- promuovere, definire e gestire iniziative tese a fare conoscere e a modificare le condizioni di lavoro: mantenimento della occupazione, salario contrattuale, coperture previdenziali, salute ambientale, rispetto degli orari, riconoscimento della professionalità. =====

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e dei servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla

realizzazione degli scopi sociali =====
===== TITOLO III =====
===== SOCI =====
ART. 7 Requisiti dei Soci =====
Soci ordinari =====
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. =====
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-
cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato
una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto
della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-
giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-
tiva o professionale. =====
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve
essere coerente con la capacità economica della cooperativa
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====
Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o
un'esperienza imprenditoriale) di almeno sei mesi, nonché u-
n'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative
affini o similari di almeno un anno. =====
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-
gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-
stenti. =====
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-
se in concorrenza con quella della cooperativa. =====
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-
missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui
scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli
della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di
altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-
trasto con quelli della cooperativa. =====
Soci speciali =====
L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti
dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una
categoria speciale in ragione dell'interesse: =====
a) alla loro formazione professionale; =====
b) al loro inserimento nell'impresa. =====
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-
strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-
ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-
fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali
ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della cooperativa. =====
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-
strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-
ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al
raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.==
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: =====

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; =====

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; =====

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari. =====

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 10, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. =====

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. =====

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo del presente statuto. =====

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità previsti dal presente statuto =====

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto =====

Soci volontari =====

Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare alla cooperativa anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. =====

Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applica per intero l'art. 11 della legge 381/1991. =====

ART. 8 Procedura di Ammissione =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:==

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;=

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; =====

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; =====

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ==

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 22 del presente statuto =====

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. =====

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. =====

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo

2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. =====

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. =====

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. =====

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. =====

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

- Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

- Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====
- Recesso del socio =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura-sia cessato per qualsiasi motivo. =====
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. =====
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====
- Esclusione =====
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;=
b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. =====
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; =====
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;===
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;===
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-

la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 22. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

- Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. =====

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto. =====

- Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota =====

- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati. =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== TITOLO IV =====

===== STRUMENTI FINANZIARI =====

ART. 9 (Strumenti finanziari) =====

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo lll-octies delle d.a.t. del cod. civ. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; =====

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.==

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. =====

===== TITOLO V =====

===== RISTORNI =====

ART. 10 (Ristorni) =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-

sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità dei prodotti conferiti dai soci. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

- a. in forma liquida; =====
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale. =====
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari =====

===== TITOLO VI =====
===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

ART. 11 (Elementi costitutivi) =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; =====
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione ==
- c. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci =====
- e. dalla riserva straordinaria; =====
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

La riserva legale di cui alla precedente lettera C) e' indivisibile e, conseguentemente, non puo' essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento. Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilita' le riserve accantonate a tale fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n.1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904". =====

ART.12 (Caratteristiche delle quote) =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui in appresso. =====

ART. 13 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni; =====

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi previsti dal presente statuto. =====

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla

remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili. =====

===== TITOLO VII =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

ART. 14 (Decisioni dei soci) =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; =====
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni; =====
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. =====

ART. 15 (Assemblee) =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

ART. 16 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto. =====
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 14, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====
ART. 17 (Votazioni) =====
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.===
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====
ART. 18 (Voto) =====
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. =====
Per i soci speciali si applica il relativo articolo del presente statuto. =====
ART. 19 (Presidenza dell'Assemblea) =====
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====
ART. 20 (Amministrazione) =====
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. =====
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. =====
Gli amministratori possono essere rieletti. =====
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.= Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori = La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.==

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito

della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

ART. 21 (Organo di controllo) =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.===

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-

bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. =

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ==

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VIII =====

===== CONTROVERSIE =====

ART. 22 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale) =====

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,

ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di COSENZA , con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003. =====

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. =====

===== TITOLO IX =====
===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

ART. 23 (Scioglimento anticipato) =====
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

ART. 24 (Devoluzione patrimonio finale) =====
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato; =====
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante; =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. =====

===== TITOLO X =====
===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

ART. 25 (Regolamenti) =====
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie." =====

Firmato: Curia Antonio, Carlo Perri notaio, segue impronta sigillo =====